Vienna li 14 Marzo 1823.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendo della massima importanza, che gl'Instituti di Educazione militare si riordinino in proporzione de'differenti corpi dell'armata, e si mettano ancora in armonia co' sistemi, che man mano si vanno divulgando per la riorganizzazione della medesima.

Considerando, che indipendentemente dalle massime di Religione, costumi ed onestà, che si devono imprimere nell'animo de' giovinetti di qualsivoglia condizione, per quelli poi che intraprendono la carriera delle armi si devono inoltre adottare i metodi d'insegnamento, e di educazione conducenti a farli divenire disciplinati istruiti ed utili militari;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

ARTICOLO I.

L'annesso Regolamento per gl'instituti di educazione militare è da noi approvato, e sarà posto in osservanza a contare dal primo Luglio del corrente anno.

A

Alla stessa epoca avranno luogo lo scioglimento del Collegio, dell' Accademia, e delle tre Scuole Militari, e la contemporanea riorganizzazione del Collegio, della prima, e della seconda Scuola Militare sulle basi del Regolamento medesimo, e colle discipline che qui appresso si prescrivono.

ART. 2.

Il Real Collegio Militare resterà ove si trova. La novella prima Scuola si stabilirà nell' edificio di S. Giovanni a Carbonara di Napoli, e la seconda Scuola in quello di Monreale.

ART. 3.

La terza Scuola diventerà seconda. In essa si conserveranno soltanto gli alunni, che non abbiano compito il quattordicesimo anno di loro età, e che siano della condizione prescritta per le Scuole.

I figli di Uffiziali da Capitano inclusivamente in sopra passeranno di dritto al Collegio Militare, qualunque si sia la loro età.

Gli altri poi, che abbiano compito gli anni quattordici, saranno incardinati nella nuova prima Scuola Militare.

ART. 4.

Gli alunni delle attuali prima e seconda Scuola, e dell' Accademia Militare, che sono figli di Uffiziali da Capitano inclusivamente in sopra, e di titolati, se ve n' esistono, passeranno al Collegio qualunque si sia la loro età.

Con quelli che rimangono, e cogli altri da pervenire dalla soppressa terza Scuola si formerà la novella prima Scuola Militare.

ART. 5.

Venendo le così dette Piazze accademiche a rimanere abolite nella divisata epoca del primo Luglio 1823, da una parte la Teso-

reria e l'Orfanotrofio Militare libereranno rispettivamente i trattamenti stabiliti col nuovo organico per gli alunni a piazza franca del Collegio, e delle novelle due Scuole Militari; e dall'altra le famiglie di coloro, che pagavano per intero o porzione dello importo delle stesse piazze accademiche, saranno tenute a loro piacimento o di ritirarsi i rispettivi alunni, o pagare la tangente determinata per le piazze a pagamento di quell'Istituto, nel quale verranno incardinati gli alunni medesimi.

A r t. 6.

L'Ispettore de' nuovi instituti prendendo anticipatamente esatta cognizione degli effetti e di tutt' altro, che esiste al presente nel Collegio, nell' Accademia e nelle tre Scuole, ne proporrà la ripartizione al nostro Ministro Segretario di Stato Guerra e Marina, a tenore de' bisogni individuali degli alunni, e de' sistemi che vanno ad introdursi. Esso Ministro darà inoltre le altre disposizioni per completare di tutto il mancante i nuovi tre stabilimenti.

A r t. 7.

Se allo riordinamento de'tre nuovi Instituti risulteranno in qualchedduno di essi delle Piazze esuberanti all' organico siano franche o a pagamento, queste vi rimarranno per una misura straordinaria da non addursi però ad esempio, è sino alla loro relativa estinzione non si ammetteranno più alunni, nè a piazza franca, ne a pagamento.

A r t. 8.

Il Ministro Segretario di Stato Guerra e Marina sottoporrà subito alla nostra sanzione le proposte per l' Ispettore, e per gli altri individui, che con nomina Regia devono essere addetti rispettivamente a' novelli Instituti, affinchè al primo del venturo Luglio non manchi il personale necessario al loro riordinamento.

A r t. 9.

Quelli fra i professori ed i maestri, che sono attualmente addetti al Collegio, all'Accademia, ed alle tre Scuole Militari, e che verranno da noi confermati pe' tre Stabilimenti di nuova formazione, non che gli altri che vi si addiranno per coprire i vuoti, percepiranno i soldi stabiliti per le scienze, che insegneranno ne' rispettivi Stabilimenti, e colle clausole espresse nel Regolamento.

A r t. 10.

Siccome il nuovo Regolamento non ammette più esaminatori fissi a pagamento, ma in vece prescrive di addirsi ne' pochi giorni degli esami annuali uno o due professori delle rispettive facoltà da invitarsi volta per volta dal Ministro di Guerra scelti nel seno della Università; così i due esaminatori permanenti, che in linea provvisoria sono stati addetti finora a tal servizio al primo Luglio suddetto resteranno esonerati da questa incumbenza estraordinaria, senza aver che pretendere nè dalla Tesoreria, nè dagl'Instituti.

A r t. 11.

L'organizzazione della seconda Scuola in Monreale sarà fatta dal sotto-Ispettore sotto la dipendenza dell'Ispettore, il quale verrà incaricato tanto del riordinamento del Collegio, e della novella prima Scuola, che dello scioglimento dell'Accademia, e delle attuali prima e seconda Scuola Militare.

A r t. 12.

Per tutte le operazioni indicate in questo Decreto si faranno i consueti processi verbali di scioglimento, e di formazione, rimettendone le copie alle solite autorità, come per ogni altro Corpo di truppa.

A r t. 13.

Il Nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed i Nostri Ministri Segretarj di Stato della Guerra e Marina, dell'Interno, e degli affari di Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la sua parte.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato, incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de' Ministri.
Firmato, De Medici.

Il Min. Seg. di Stato della Guerra e Marina.
Firmato, Principe della Scaletta.

Per certificato conforme.
Il Consigliere Minis. di Stato incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de' Ministri.
Firmato, De Medici.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Firmato Scaletta.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

REGOLAMENTO

PER

GL' INSTITUTI

DI EDUCAZIONE MILITARE.

INDICE

SEZIONE I.

Idee generali degl' Instituti di Educazione Militare.

SEZIONE II.

Real Collegio Militare.

SEZIONE III.

Prima scuola militare.

SEZIONE IV.

Seconda scuola militare.

REGOLAMENTO

Per gl'Instituti di Educazione Militare.

SEZIONE I.

Idea generale degl' Instituti di educazione militare.

CAPITOLO I.

Oggetti degl' Instituti.

ARTICOLO 1.

Tre Instituti saranno organizzati per l' educazione, e per la istruzione de' giovinetti, che intraprendono la carriera delle armi, cioè:

1.° Il Real Collegio militare per somministrare degl' idonei alunni Sotto-Tenenti alle scuole di applicazione del Genio e dell'Artiglieria, ed all'Officio Topografico, non che per dare degli Uffiziali instituiti a qualunque altro Corpo dell' Armata.

2.° La prima scuola militare per dare buoni ed istruiti sotto-uffiziali dell' Armata.

3.° E la seconda scuola militare per servire di scuola preparatoria alla prima.

A r t. 2.

Il Collegio, e la prima scuola si stabiliranno in Napoli, e la seconda scuola in Monreale.

A r t. 3.

Un Generale sarà l' Ispettore di tutti e tre gl' istituti. Esso goderà il soldo, il soprassoldo, le razioni di foraggio, e l' indennità di alloggio del suo grado. Percepirà inoltre ducati sessanta al mese per le spese d' officio. Questi averi gli saranno pagati sulla prima classe dello Stato discusso della Guerra.

Un Uffiziale Superiore qualunque, oltre delle proprie incumbenze, e coll' approvazione del Ministro di Guerra e Marina, assumerà, come una commissione eventuale, le funzioni di Sotto-Ispettore per la seconda scuola, sotto la dipendenza dell' Ispettore.

SEZIONE II.

Real Collegio militare.

CAPITOLO II.

Composizione del Real Collegio militare.

ART. 4.

Il Real Collegio militare sarà composto da

Stato Maggiore.

1. Comandante—Uffiziale Superiore.
1. Ajutante Maggiore—Capitano.
2. Capitani. } Per le Compagnie.
4. Tenenti. } Per le Compagnie.
2. Sotto-Tenenti. } Per le Compagnie.
1. Conservatore—Capitano.
1. Quartier-Mastro, Tenente o Sotto-Tenente.
1. Medico.
1. Chirurgo.
1. Rettore.
2. Cappellani.

17.

Stato Minore.

3. Guardaroba, sotto-uffiziali.	De'Veterani o Invalidi.
1. Custode idem.	
1. Portinajo idem.	
4. Sergenti per le Compagnie.	
1. Caporale de' tamburi.	
2. Tamburi.	
12.	

Professori.

1. Di meccanica distinta nelle sue quattro parti, e coll'esperienze corrispondenti.
1. Di Stereometria e Geometria descrittiva colla soluzione de'Problemi dipendenti.
1. Di Algebra fino all' Equazioni di quarto grado, calcolo delle Serie, e costruzione delle tavole Logaritmiche.
1. Di Trigonometria sferica, e di Geografia Matematica.
1. Di Geodesia, applicazioni corrispondenti, e costruzione effettiva del Reticolato per la delineazione delle carte Geografiche.
1. Di Fisica e di Chimica cogli esperimenti relativi.
1. Di calcolo sublime, applicazione di esso alla Geometria a tre coordinate, e costruzione dell' Equazioni di 3.° e 4.° grado.
1. Di Trigonometria rettilinea, e costruzione delle tavole de'seni e coseni; dell' applicazione del calcolo alla Geometria a due coordinate in generale, ed in particolare alla costruzione e proprietà delle linee di second' ordine.
1. Di Grammatica generale, Logica, ed Eloquenza.
1. Dei principj Teoretici di Architettura, e disegno relativo.
1. Di Topografia.
1. Di Geometria piana, e di Algebra fino all' equazioni di secondo grado, e di Geografia locale.
1. Di Aritmetica teoretica, e di Algoritmo Algebrico.

13.

Maestri.

1. Di Grammatica Italiana e Latina, e degli elementi di storia patria ed universale.
1. Di rudimenti di Lingua Italiana e Latina.
2. Di disegno di figura.
1. Di Lingua francese.
2. Di Calligrafia.
1. Di Scherma.
1. Di assalto.
1. Di Ballo.

10.

Un Macchinista.

Servienti.

4. Camerieri.
1. Cuoco.
3. Ajutanti di cucina e del riposto.
4. Facchini.

12.

Alunni.

60. A piazza franca.
40. A pagamento.

100.

A R T. 5.

Gli alunni in quanto alla polizia, alla disciplina ed alla istruzione militare, saranno distribuiti in due Compagnie, ciascuna delle quali avrà

1. Capitano.	
2. Tenenti.	
1. Sotto-Tenente.	
1. Sergente-maggiore.	Da prescegliersi fra gli alunni stessi per applicazione e condotta.
2. Sergenti.	
1. Caporal-foriere.	
4. Caporali.	
12.	

Il resto degli alunni sarà diviso per età nelle due Compagnie; cioè:

Nella prima Compagnia i giovani da quindici anni in sopra.

E nella seconda quelli da quindici anni incominciati in sotto.

A R T. 6.

L'Ispettore; gl' Individui di Stato Maggiore, i Professori, i Maestri, il Macchinista, e gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento dovranno nominarsi dal Re.

Gl' individui di Stato minore saranno destinati dal Ministro di Guerra e marina.

Ed i servienti saranno nominati dall' Ispettore.

CAPITOLO III.

Biblioteca. Gabinetti di Macchine e di Modelli. Sale d' Infermeria, e d' Istruzione.

ART. 7.

Il Real Collegio militare avrà:

1.°—La Biblioteca militare.

2.°—Un Gabinetto di Macchine per le sperienze fisiche.

3.°—Un Gabinetto ed un laboratorio per l'esperienze chimiche.

4.°—Un Gabinetto di Storia naturale, di minerali, e di vegetabili necessarj per gli oggetti d' istruzione dell' instituto.

5.°—Una sala d' armi.

6.°—I materiali, gli utensili e gl' istrumenti opportuni per l' istruzione degli alunni.

7.°—Un' Infermeria.

8.°—Ed una cavallerizza cogli attrezzi corrispondenti.

CAPITOLO IV.

Doveri in generale degl' Individui addetti al Collegio.

ART. 8.

L' Ispettore del Real Collegio militare riunirà l' insieme di tutto il servizio dell' Instituto nello stesso modo che gl' Ispettori degli altri Corpi, e corrisponderà colla Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, da cui dipenderà direttamente. Per gli oggetti poi di Amministrazione, la corrispondenza si terrà dal Consiglio di Amministrazione per organo però dell' Ispettore.

A r t. 9.

Il Comandante soprantenderà, ed avrà la principal cura e responsabilità, per tutto ciò che riguarda l'istruzione, la disciplina, la polizia e la esecuzione del servizio amministrativo del Collegio.

A r t. 10.

L'Ajutante Maggiore eserciterà nel Collegio le stesse funzioni, che gli Ajutanti Maggiori de' corpi dell'armata. Inoltre sarà nell'obbligo d'istruire gli alunni ne' regolamenti di manovre, e del servizio di piazze: come pure di vigilare che gli Uffiziali subalterni di servizio facciano osservare il buon ordine e la disciplina dagli alunni in tempo della loro istruzione.

A r t. 11.

I Capitani di compagnia saranno specialmente incaricati della disciplina, subordinazione, tenuta, ed istruzione pratica militare degli allievi:

Assistiti dagli Uffiziali subalterni, sorveglieranno ancora gli andamenti degli alunni ed i loro studj camerali.

A r t. 12.

Gli Uffiziali subalterni, oltre il regolare loro servizio, potranno essere occupati in qualunque altro dettaglio di contabilità ed amministrazione, secondo che sarà riconosciuto utile e conveniente al miglior andamento dell'instituto. Essi dovranno ancora istruire gli alunni negli esercizj militari e condurli nelle passeggiate.

A r t. 13.

Il Conservatore sotto gli ordini immediati del Consiglio di Amministrazione, s'incaricherà della parte esecutiva negli oggetti che concernono la economia, la ricezione e distribuzione de' generi, la conservazione di tutto l'edifizio, de' mobili, delle armi, e degli effetti di qualunque specie appartenenti all'instituto; avendo sotto la sua dipendenza i guardaroba, il custode e tutt'i servienti.

A r t. 14.

Il Quartier-Mastro del Collegio disimpegnerà le funzioni stesse che quelli di qualunque corpo dell'armata.

A r t. 15.

Il Rettore vigilerà incessantemente sulla morale degli alunni, assisterà agli esami di ammissione, ed a tutti gli atti di Religione ne' quali costoro dovranno essere esercitati, e spiegherà a' medesimi ne' giorni di doppio precetto il Catechismo, la Bibbia, ed il Vangelo.

A r t. 16.

I Cappellani dipenderanno dal Rettore, ed alternando fra loro, eserciteranno gli alunni in tutte le pratiche di pietà e di Religione; celebreranno per essi ogni mattina la Messa, e li dirigeranno nelle preci, che dovranno far loro recitare in ogni sera.

A r t. 17.

Per bibliotecario si assegnerà il professore meno gravato, il quale, oltre l'insegnamento della sua carica, avrà cura e sorveglierà la buona tenuta della biblioteca e de' gabinetti scientifici, non che degli oggetti in essi contenuti.

lunque siasi la scienza che insegnano. Perciò ogni nuovo professore, che in appresso sarà nominato per covrire le cattedre vuote dopo la prima organizzazione, e per qualsivoglia scienza, goderà il soldo mensuale di ducati trenta: dopo dieci anni di servizio quello di ducati quaranta, e dopo venti anni quello di ducati quarantacinque. Questa misura sarà applicabile anche a' professori che attualmente servono, e che confermati da S. M per la scienza che insegnano, risulteranno col godimento di ducati trenta o quaranta.

A r t. 21.

Se qualche professore sarà militare, allora nel suo soldo verrà compreso l'asseguamento di professore.

A r t. 22.

Un Uffiziale idoneo di Artiglieria, ed un'altro del Genio insegneranno per giro agli alunni la fortificazione teoretica, e l'artiglieria teoretica co' disegni relativi. Essi per tale commissione saranno esenti da qualunque altro servizio.

A r t. 23.

Gl'individui di stato minore saranno pagati de' loro averi dai proprj corpi, di cui sempre faranno parte, dovendo reputarsi come distaccati presso il collegio.

A r t. 24.

I servienti saranno pagati dai fondi del Collegio, come si dirà a suo luogo.

A r t. 25.

La Real Tesoreria pagherà ducati quindici al mese per ogni alunno a piazza franca.

A R T. 26.

Ciascun alunno a pagamento sarà tenuto soddisfare all' instituto la pensione mensuale di ducati quindici pel suo trattamento. Perciò oltre i documenti prescritti per l'ammissione, dovranno presentare una obbliganza di persona benestante, e domiciliata nella provincia di Napoli, che assicuri il pagamento della pensione da doversi anticipare da un trimestre all'altro. Tale obbliganza dovrà essere data all' Intendente di Napoli, colla clausola espressa di essere soggetto il cauzionante, in caso di mora, alle coazioni e sequestri stabiliti per le contribuzioni dirette dello Stato, ed anche all' arresto personale.

Se al primo giorno del trimestre incominciato la pensione de'tre mesi non si troverà versata nella cassa del Collegio, allora senz'altra formalità l' alunno sarà consegnato alla famiglia, dandosene parte al Ministro di Stato della Guerra e Marina.

Se per effetto di malattia cronica, per poco profitto, o per qualunque altro motivo, un alunno sarà rimandato in famiglia, questo non avrà il dritto di pretendere la pensione del rimanente tempo del trimestre, che dovrà ricadere in beneficio dell' Instituto.

A R T. 27.

Ciascun alunno tanto a piazza franca, che a pagamento riceverà dal Collegio nell' essere ammesso tutto il bisognevole; per cui dalle famiglie rispettive si pagheranno alla cassa del Collegio stesso ducati cento per prima messa.

Per gli orfani soltanto di Padre, la prima messa si pagherà dall' Orfanotrofio militare.

A R T. 28.

Gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento uscendo dal Collegio prima o dopo compito il corso degli studj, e per qualunque altro motivo, porteranno seco loro soltanto i generi di vestiario, biancheria e calzatura bisognevoli alla propria persona.

CAPITOLO VI.

Amministrazione.

A r t. 29.

Il Real Collegio militare sarà amministrato come ogni altro Corpo dell'Armata per le cure di un Consiglio di Amministrazione composto

Dal Comandante Presidente.
Dal Capitano più antico.
Dal Tenente più antico. } Membri.
E dal Quartier-Mastro per Segretario.

A r t. 30.

In ogni primo di mese gl' individui del Collegio saranno rivistati come ogni altra Truppa da' Commessarj di Guerra.

Si faranno due fogli di chiamata: nel primo si annoteranno gli individui di Stato Maggiore, i Professori, i Maestri, e gli alunni a piazza franca; e per costoro le Officine faranno gli aggiusti mensuali come per qualunque altro Corpo. Nel secondo foglio di chiamata si descriveranno gli alunni a pagamento: i quali fogli serviranno soltanto all' appoggio della Contabilità interna del Collegio. Gli alunni a piazza franca vi si noteranno col numero di ruolo progressivo e corrispondente alla loro Amministrazione di alunni semplici, senza tenersi conto nè delle Compagnie, nè delle Caratteristiche occasionali di sotto-uffiziali. E quelli a pagamento verranno notati collo stesso metodo ne' secondi fogli di chiamata.

A R T. 31.

Per gl' individui di stato minore il Commessario farà un doppio certificato mensuale di esistenza, uno per la rivista del loro Corpo, e l'altro per appoggio dell' interna contabilità del Collegio.

A R T. 32.

I ducati quindici, che s'introiteranno per ciascun alunno tanto a piazza franca, che a pagamento, verranno ripartiti in cinque assegni; cioè:

1.° Assegno di vitto.

2.° Detto d'Istruzione.

3.° Detto di vestiario, biancheria e calzatura.

4.° Detto di casermaggio.

5.° Detto delle spese generali.

La quota di ciascheduno de'cennati assegni sarà annualmente fissata dal Ministro della Guerra e Marina sopra i bisogni presuntivi del nuovo anno, e sopra i ragguagli, che darà il Consiglio di Amministrazione accompagnati dal parere dell' Ispettore.

A R T. 33.

Sull' assegno delle spese generali si pagheranno mensualmente al Macchinista ducati tre per reagenti bisognevoli nell' esperienze fisiche, e chimiche.

A ciascun guardaroba, al custode ed al portinajo ducati tre per gratificazione.

Ad ogni sergente addetto al servizio delle Compagnie ducati due per gratificazione.

Ed ai camerieri, al cuoco, agli ajutanti di cucina, ed al riposto, ed ai facchini quella mercede, che verrà approvata anno per anno dal Ministro di Guerra e Marina.

CAPITOLO VII.

Commissione di esame per l'Ammissione degli alunni.

A r t. 34.

Sarà stabilita una commissione di esame per l'ammissione degli alunni nel Real Collegio Militare. Essa verrà preseduta dall' Ispettore, e composta dal Comandante, e da tre Professori, che anno per anno si presceglieranno dal Consiglio d' Istruzione. Il Rettore v' interverrà per la parte morale.

A r t. 35.

L'esame avrà luogo dal primo al quindici di Agosto di ogni anno, ed i giovanetti, che otterranno la grazia dell'ammissione, dovranno ritrovarsi nello stabilimento per tutto il giorno quattro del successivo mese di Novembre.

CAPITOLO VIII.

Modo di ammissione degli alunni.

A r t. 36.

Per l' ammissione degli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento sono indispensabili le seguenti condizioni:

1.° Di esser suddito di S. M.

2.° Di essere nati da matrimonio legittimamente contratto, ed autorizzato dai regolamenti in quanto agli Ufficiali.

3.° Di aver avuto il vajuolo naturale o vaccino.

4.° Di essere di buono aspetto, di buona costituzione fisica, e senza difetti organici.

5.° Di avere l'età da undici anni cominciati a dodici finiti.

6.° E di portare con essi le cognizioni corrispondenti alla classe cui devono entrare in ragion della loro età.

A r t. 37.

Le piazze franche saranno concesse esclusivamente a figli di Uffiziali da Capitano in sopra, preferendosi gli orfani. Nel numero di esse si comprenderanno a preferenza i quattro alunni, che anno per anno perverranno dalle scuole per esame, come qui sotto si additerà, e pe'quali non si dovrà aver riguardo alla nascita, ma ben sì al profitto che avranno fatto.

Le piazze a pagamento verranno conferite a figli di Capitano inclusivamente in sopra, ed a' pagani figli di titolati.

CAPITOLO IX.

Consiglio d'Istruzione.

A r t. 38.

Il Consiglio d' Istruzione verrà preseduto dall' Ispettore, e formato dal Comandante, e da tutt' i Professori, uno de'quali per turno farà da Segretario.

Il Rettore v' interverrà per la parte morale.

A r t. 39.

Questo Consiglio stabilirà le basi del metodo d' Istruzione, la durata delle lezioni, e quella dello studio camerale per ciascheduna classe.

Una volta al mese ed immancabilmente si riunirà per analizzare, discutere e proporre i miglioramenti, che tendono a perfezionare vieppiù l' insegnamento.

A r t. 40.

Il Consiglio stesso consulterà il Ministro della Guerra sulla scelta de' Professori, e de' Maestri nelle Piazze vacanti tanto del Collegio, che della prima e seconda scuola militare: beninteso che per ciascuno de' Candidati dovrà precedere un pubblico concorso accompagnato dalle altre qualità e condotta, di cui esso Ministro prenderà conto nel modo più analogo.

CAPITOLO X.

Classi di studio.

A r t. 41.

L' anno scolastico comincerà al 5 Novembre, e durerà per tutto Settembre.

A r t. 42.

Gli alunni in quanto agli studj saranno divisi in otto classi.

Prima Classe per l' età di 11 anni cominciati.

Rudimenti di lingua italiana, e latina cogli esercizj corrispondenti.
Aritmetica teoretica ed algoritmo algebrico.
Disegno di figura.
Calligrafia.

Seconda Classe per l' età di 12 anni cominciati

Aritmetica Teoretica, ed algoritmo algebrico.
Grammatica italiana e latina, cogli esercizj corrispondenti.
Elementi di Storia Patria.
Disegno di figura.
Calligrafia.

Terza Classe per l' età di 13 anni cominciati.

Geometria piana.
Algebra fino all' equazione di secondo grado.
Continuazione della lingua latina.
Elementi di storia universale.
Geografia locale.
Disegno di figura,
Calligrafia.

Quarta Classe per l' età di 14 anni cominciati.

Algebra fino all'equazione di quarto grado, col calcolo delle serie.
Costruzione delle tavole Logaritmiche.
Trigonometria rettilinea e costruzione delle tavole de' Seni, e Coseni.
Applicazione del calcolo alla Geometria a due coordinate in generale ed in particolare alla costruzione e proprietà delle curve di secondo ordine.
Disegno di figura.

Quinta Classe per l' età di 15 anni cominciati.

Calcolo sublime ed applicazione di esso alla Geometria a tre coordinate, e costruzione dell' equazioni di terzo e quarto grado.
Stereometria.
Geometria descrittiva colla soluzione de' problemi dipendenti.
Eloquenza.
Logica.

Sesta Classe per l' età di 16 anni cominciati.

Meccanica divisa nelle sue quattro parti, colle sperienze corrispondenti.
Fisica e Chimica colle sperienze dipendenti.
Grammatica generale.
Lingua francese.

Settima Classe per l' età di 17 anni cominciati.

Trigonometria sferica.
Geografia Matematica.
Artiglieria Teoretica, col disegno relativo.
Principj teoretici di architettura, ed esercizio del disegno corrispondente.
Lingua francese.

Ottava Classe per l' età di 18 anni cominciati.

Geodesia.
Costruzione effettiva del reticolato per la delineazione delle carte geografiche.
Disegno di topografia.
Fortificazione teoretica, e disegno relativo.
Lingua francese.

A r t. 43.

Gli alunni verranno benanche istruiti nel maneggio delle armi, nelle manovre, e nel servizio di piazza, e ne' regolamenti dell' amministrazione militare e di campagna.

Impareranno il ballo, la scherma, il nuoto e l'arte di cavalcare.

Una volta al mese, e nel tempo delle vacanze una volta la settimana, faranno delle marce militari colle armi e colla mucciglia.

Dovranno imparare a montare e smontare il fucile, pulirlo, e metterlo in istato di potersene servire, e conoscerne la denominazione de' pezzi.

Ed infine si eserciteranno nella manovra del cannone, quelli particolarmente che promettono ottima riuscita per l' Artiglieria.

CAPITOLO XI.

Polizia, e disciplina degli alunni.

A r t. 44.

Gli alunni del Real Collegio militare vestiranno l' uniforme di color bleu colle mostre rosse, a tenore del modello approvato da Sua Maestà.

A r t. 45.

Nelle camerate, nelle scuole e nel corpo di guardia si affigerà l' orario, che sarà stabilito nel Consiglio d' Istruzione coll' approvazione dell' Ispettore. Quest' orario dovrà dinotare il tempo, che ciascuna classe degli alunni in ogni giorno dovrà impiegare;

1.° Ne' doveri di Religione, e specialmente in udire la messa ed in fare le preci la sera.

2.° Nello studio camerale.

3.° Nelle lezioni.
4.° Negli esercizj militari.
5.° Negli esercizj ginnastici.
6.° Nel pranzo e nella cena.
7.° Nelle ricreazioni.
8.° Nelle passeggiate, che si faranno ne' giorni festivi.
9.° E nel riposo.

Art. 46.

Un Uffiziale, durante il tempo delle lezioni, sorveglierà sempre al buon ordine, ed al mantenimento della disciplina.

Il Comandante e l'Ajutante Maggiore vi assisteranno frequentemente per assicurarsi altresì del modo come gli alunni fanno le ripetizioni e le conferenze, e quale attenzione essi prestano allo spiegazioni de' Professori e de' Maestri.

I sergenti ed i caporali, dopo ogni lezione renderanno conto all'Uffiziale di polizia del contegno tenuto dagli allievi.

Art. 47.

L'Uffiziale di servizio dovrà impreteribilmente assistere al pranzo ed alla cena degli alunni, mangiando con essi, e ricevendo dall'instituto lo stesso trattamento.

Il Comandante v'interverrà il più spesso che potrà.

Art. 48.

Giornalmente un Capitano di compagnia sarà d'ispezione permanente al Collegio.

Art. 49.

Nell'edificio del Collegio militare dovranno alloggiare il Comandante, l'Ajutante Maggiore, il Conservatore, il Quartier-Mastro, il

Rettore, i Capitani, e qualche altro Uffiziale, per quanto le circostanze locali dell' edificio lo permettano.

Quelli de' suddetti Uffiziali, che sieno ammogliati, dovranno alloggiare fuori dell' Instituto.

S' intende già, che coloro i quali pel loro grado hanno dritto all' alloggio, a tenore delle tariffe in vigore, avendolo in natura non dovranno percepire l' indennità corrispondente. Gli altri poi l' avranno gratis.

A r t. 50.

Non si permetterà giammai agli alunni di andare alle loro case nè anche nel tempo delle vacanze. I parenti nei giorni festivi potranno vederli nel Collegio medesimo presente l' Uffiziale d' ispezione in un locale destinato all'uopo nel pianterreno, non mai nelle camerate o in altri locali interni dell' institnto, restando assolutamente proibito alle famiglie di dare agli alunni denaro, e qualunque oggetto cibario, o di abbigliamento.

A r t. 51.

Nel Real Collegio Militare i regolamenti militari di disciplina saranno osservati esattamente: ben vero però la punizione degli alunni non dovrà eccedere quella di sotto chiave in camerino con un sol giorno a pane ed acqua, badandosi di non togliere il tempo dovuto alle istruzioni.

Gli alunni rivestiti del grado di sotto-uffiziali commettendo delle mancanze, saranno puniti con maggior rigore degli altri, e verranno degradati.

Mostrando qualcheduno di essi una marcata indocilità, e dissapplicazione, ed essendo recidivo nella insubordinazione o in altre mancanze, ne sarà fatto a S. M. rapporto, ond'essere escluso dal Collegio.

A r t. 52.

L' Ispettore munirà i seguenti individui de' rispettivi registri da lui firmati e parafrati per notarvi ognuno e dar conto delle diverse circostanze ; cioè :

I Professori , ed i Maestri per l' attenzione , per la facoltà di ragionare, e per lo profitto in generale, che dimostrano fare gli alunni nel corso dell' insegnamento.

L' Ajutante Maggiore in quanto alla istruzione ch' è incaricato di fare.

I Capitani di compagnia pe' temperamenti, inclinazioni, coraggio subordinazione.

Ed il Rettore par la parte morale.

A r t. 53.

Alla fine di ogni mese il Comandante metterassi di accordo coll' Ajutante Maggiore , co' Capitani , co' Professori , e co' Maestri , per ricavare da' registri per ogni allievo un estratto mensnale , che sarà riportato in un registro generale colle altre osservazioni che risulteranno dalla conferenza. Copia di questo estratto sarà presentata dal Comandante all' Ispettore per le disposizioni che potranno occorrere.

A r t. 54.

Alla fine di ogni anno l' Ispettore trasmetterà alla Real Segreteria di Guerra e Marina lo stato nominativo di tutto il personale del Collegio colle osservazioni relative , ricavate dal sopradetto registro generale.

CAPITOLO XII.

Commissione di esame pe' passaggi degli alunni da una Classe all' altra

ART. 55.

Per gli esami di passaggio da una classe all' altra si formerà una commissione preseduta dall' Ispettore, e composta dal Comandante, e dai Professori e Maestri, tanto quelli che hanno insegnato lo scibile ch' espongono gli alunni, quanto gli altri Professori e Maestri, che li devono ricevere nel nuovo anno scolastico. A questa commissione si aggiugneranno inoltre tre Ufficiali Superiori, uno di Artiglieria, uno del Genio, ed un altro di Fanteria o Cavalleria, che l' Ispettore inviterà volta per volta, ed uno o due Professori della rispettiva facoltà che il Ministro della Guerra volta per volta inviterà scelti nel seno dell' università.

CAPITOLO XIII.

Commissione di esame per l' uscita degli alunni dal Collegio.

ART. 56.

Per l' uscita degli alunni dal Collegio, dopo finito il corso degli studj, sarà stabilita una commissione composta dall' Ispettore come Presidente, e dal Comandante, da un Ufficiale Superiore del Genio, da un altro di Artiglieria, da due Professori del Collegio, i più anziani di quelli che insegnano le matematiche, e da due altri della Università, da invitarsi volta per volta dal Ministro della Guerra.

Il Rettore v' interverrà per la parte morale.

CAPITOLO XIV.

Esame degli alunni pe' passaggi da una classe all' altra.

A R T. 57.

Nel mese di ottobre gli alunni subiranno lo esame per gli studj fatti rispettivamente nell' anno scolastico prossimo scorso, onde passare alla classe immediatamente superiore, quelli che si troveranno di aver ben profittato. Se qualche allievo in questo esame non risulterà idoneo per la classe superiore, la Commissione di esame, quante volte lo giudichi conveniente, lo farà rimanere per un altro anno nella stessa classe, da cui avrebbe dovuto uscire, ma questa abilitazione non potrà aver luogo che per una sola volta, e fino al passaggio dalla 5. alla 6. classe. Se però un alunno, cui siasi accordata la suddetta abilitazione, a malgrado di essa, pel successivo esame annuale nè anche sarà riconosciuto suscettibile del passaggio alla classe superiore, sarà subito rimandato in famiglia.

A R T. 58.

Se negli esami di passaggio dalla 6. alla 7. classe si conoscerà, che qualche alunno non abbia profittato a segno di continuare la carriera pe' corpi facoltativi, ma che sia avanzato nelle altre cognizioni, in modo da poter divenire un buono Uffiziale ne' rimanenti corpi dell'armata, allora questo alunno continuerà a studiare per gli altri due anni nel Collegio, onde perfezionarsi nelle conoscenze, e nelle pratiche, che costituiscono un istruito Uffiziale di fanteria, o di cavalleria.

Se poi non si troverà suscettibile nè anco di aspirare al posto di Uffiziale nella linea, sarà subito passato sotto-uffiziale nella stessa, se lo vorrà o pure rimandato in famiglia.

Per questi casi volta per volta se ne farà rapporto al Ministro di guerra e marina.

CAPITOLO XV.

Esame per l' uscita degli alunni.

A r t. 59.

Nel mese di Ottobre gli alunni, che hanno compito il corso degli studj, verranno sottoposti ad un esame scrupoloso sopra l' intero corso dello insegnamento avuto.

La Commissione incaricata inoltrerà al Ministro di guerra e marina il risultamento di tale esame, formando il quadro ragionato colla specificazione delle caratteristiche, che ciascuno alunno avrà riportato, classificando i migliori per le vacanze effettive del Genio, Artiglieria, ed Officio Topografico; e gli altri pe' rimanenti corpi dell' armata, ove resteranno al seguito, nel caso che non esistessero al momento le vacanze corrispondenti.

A r t. 60.

Se per casi straordinarj, o di condotta, o di poca attenzione mostrata da qualche alunno negli ultimi due anni del corso degli studj, la Commissione, consultati il Comandante e gli altri che occorrono in quanto alla condotta, e per via dell' esame in quanto allo scientifico, si convincerà, che l' alunno non è nel caso di divenire nè anco buono Ufficiale di cavalleria o fanteria di linea, allora lo proporrà o per sotto-uffiziale ne' corpi stessi, o pure per rimandarlo in famiglia, secondo sceglierà l' alunno.

SEZIONE III.

Prima Scuola Militare.

CAPITOLO XVI.

Composizione della prima scuola militare.

ART. 61.

La prima scuola militare sarà formata da

Stato Maggiore.

1. Comandante—Uffiziale Superiore.
1. Ajutante-Maggiore Capitano.
3. Capitani.
6. Tenenti.
3. Sotto-Tenenti.
1. Quartier-Mastro—Tenente o Sotto-Tenente.
1. Conservatore—Capitano.
1. Medico.
1. Chirurgo.
1. Rettore.
2. Cappellani.

21.

Stato minore.

4.	Guardaroba—sotto-uffiziali.	De'Veterani o Invalidi.
1.	Custode —— idem.	
1.	Portinajo —— idem.	
8.	Prefetti —— idem.	
6.	Sotto-uffiziali per le Compagnie.	
1.	Caporale di tamburi.	
3.	Tamburi.	
24.		

Maestri.

2. Di Eloquenza, e storia universale.
2. Di Geometria piana ed aritmetica teoretica.
2. Di Grammatica italiana cogli esercizj corrispondenti.
2. Di Geografia elementare, e di elementi di storia patria.
4. Di Leggere e scrivere, di aritmetica pratica, e di rudimenti Grammaticali.
2. Di Disegno di figura.
2. Di Calligrafia.

16.

Servienti.

1. Cuoco.
4. Ajutanti di cucina.
6. Facchini.

11.

Alunni.

120. A piazza franca.
40. A pagamento.

160.

A r t. 62.

Gli alunni della prima scuola in quanto alla polizia, alla disciplina ed alla istruzione militare saranno ripartiti in tre Compagnie, ciascuna delle quali avrà:

1. Capitano.
2. Tenenti.
1. Sotto-Tenente.
1. Sergente maggiore.
4. Sergenti.
1. Caporal-foriere.
8. Caporali.

Da presceglìersi fra gli alunni i più applicati, e di buona condotta.

Ed il resto degli alunni verrà ripartito per taglia e per età.

A r t. 63.

Gl' Individui di Stato maggiore, i maestri, e gli alunni sia a piazza franca che a pagamento saranno nominati dal Re.

Gl' individui di stato minore verranno destinati dal Ministro della Guerra e Marina.

Ed i servienti saranno nominati dall' Ispettore.

CAPITOLO XVII.

Doveri degl' individui addetti alla prima scuola militare.

A r t. 64.

I doveri degl' individui addetti alla prima scuola militare saranno quelli stessi prescritti per le rispettive cariche del Collegio al capitolo quarto.

CAPITOLO XVIII.

Averi degl' Individui addetti alla prima scuola militare.

A r t. 65.

Il Comandante goderà il soldo, il soprassoldo e l'alloggio del suo grado nella fanteria di linea.

L'Ajutante Maggiore, i Capitani, i Tenenti, i Sotto-Tenenti, il Quartier-Mastro, ed il Conservatore saranno pagati secondo i loro gradi nella fanteria di linea col soldo, soprassoldo, ed alloggio.

Il Medico, ed il Chirurgo goderanno ognuno ducati venti.

Il Rettore ducati ventiquattro.

Ogni Cappellano ducati diciotto.

E ciascun maestro avrà ducati venti, eccetto quelli di calligrafia che avranno ducati sedici per ognuno.

Questi averi o soldi mensuali si pagheranno dalla Tesoreria sulla prima classe dello stato discusso della Guerra.

A r t. 66.

Gl' individui di stato minore saranno pagati de' loro averi da proprj corpi, di cui sempre faranno parte, dovendosi considerare come distaccati presso la scuola.

A r t. 67.

Per le confessioni degli alunni, in ajuto del Rettore e de' Cappellani, saranno addetti uno, o due Sacerdoti del paese, ai quali si daranno annualmente ducati trentasei di gratificazione per ciascuno su' i fondi dell' Orfanotrofio.

CAPITOLO XIX.

Amministrazione.

ART. 68.

La prima scuola militare sarà amministrata come un Corpo qualunque di truppa per le cure e responsabilità di un Consiglio di Amministrazione composto del

Comandante . . . . Presidente.
Dal Capitano più antico. } Membri.
Dal Tenente più antico. }
E dal Quartier-Mastro Segretario.

ART. 69.

Il Commessario di Guerra passerà rivista a tutti gl' individui della prima scuola, facendone tre fogli di chiamata separati. Il primo descriverà quelli di Stato Maggiore, ed i Maestri da pagarsi dalla Tesoreria: il secondo racchiuderà gli alunni a piazza franca da pagarsi dall' Orfanotrofio militare, ed il terzo quelli a pagamento.

In questi fogli gli alunni saranno notati collo stesso metodo stabilito per quelli del Collegio.

Il Commessario parimenti formerà in ogni mese, come pel Collegio, il doppio certificato di esistenza per gl' individui di stato minore.

ART. 70.

Per ciascuno alunno a piazza franca, l' Orfanotrofio militare pagherà mensualmente ducati otto, e ducati dieci d' indennità di prima messa.

Le famiglie degli alunni a pagamento saranno tenute soddisfare alla scuola lo stesso assegno mensuale, e la stessa indennità di prima messa, colle medesime clausole e condizioni stabilite pel Collegio.

A r t. 71.

Gli allievi della prima scuola uscendo dalla stessa porteranno il puro bisognevole per la loro persona in oggetti di vestiario, e di biancheria e calzatura.

A r t. 72.

I ducati otto al mese che si ricevono per ogni alunno verranno ripartiti in cinque assegni cioè:

1.° Assegno di vitto.
2.° Detto d' istruzione.
3.° Detto di vestiario biancheria e calzatura.
4.° Detto di casermaggio.
5.° E detto delle spese generali.

La quota di ciascheduno de' suddetti assegni sarà annualmente fissata dal Ministro di Guerra e Marina sopra i ragguagli che darà il Consiglio di Amministrazione accompagnati dal parere dell'Ispettore.

A r t. 73.

Sul quinto assegno — Spese generali — si pagherà al Cuoco, agli ajutanti di cucina, ed a' facchini quella mercede che verrà approvata anno per anno dal detto Ministro.

A r t. 74.

Su i fondi dell'Orfanotrofio Militare si pagheranno mensualmente di gratificazione ducati tre ad ogni guardaroba, custode, portinajo, prefetto, e sotto-uffiziale addetto alle compagnie.

A r t. 75.

L' Orfanotrofio Militare darà mensualmente i buonconti, ed i saldi degli aggiusti, che esso formerà, e deconterà, dopo di essere stati verificati dalla Intendenza Generale dell' Esercito.

CAPITOLO XX.

Commessione di esame per l'ammissione degli alunni.

A r t. 76.

Sarà stabilita una commessione di esame per l'ammissione degli alunni nella prima scuola militare.

Essa si comporrà dall' Ispettore, Presidente, dal Comandante, e da tre Maestri a scelta dell' Ispettore.

Il Rettore v' interverrà per la parte Morale.

A r t. 77.

L' esame avrà luogo dal 1. al 15. Agosto, e quelli che otterranno l' ammissione nella scuola, dovranno trovarvisi per tutto il giorno 4 del successivo mese di Novembre.

CAPITOLO XXI.

Modo di ammissione degli alunni.

A r t. 78.

Per tutti gli alunni siano a piazza franca che a pagamento, si richiederanno indispensabilmente le seguenti condizioni; cioè:

1.° Di essere sudditi di Sua Maestà.

2.° Di essere nati da matrimonio legittimo, ed autorizzato a tenore de' regolamenti in quanto a' militari.

3.° Di aver avuto il vajuolo naturale o vaccino.

4.° Di essere di buono aspetto, robusto, e di ottima costituzione fisica.

5.° E di aver l'età da nove anni ed un giorno a dodici finiti.

A r t. 79.

Le piazze franche saranno esclusivamente concesse.

1.° Agli alunni della seconda scuola militare, che hanno compito il quattordicesimo anno di loro età.

2.° A' figli de' sotto-uffiziali e de' soldati.

3.° Ed a quelli de' Tenenti o Sotto-Tenenti provenienti dalla classe de' sotto-uffiziali. Nelle occorrenze gli orfani saranno preferiti.

A r t. 80.

Le piazze a pagamento si daranno a' figli de' suddetti Uffiziali subalterni, e a' pagani di estrazione civile.

CAPITOLO XXII.

Consigli d' Istruzione.

ART. 81.

Il Consiglio d'Istruzione sarà preseduto dall'Ispettore e formato dal Comandante, e da tutti i Maestri, uno de' quali per turno farà da Segretario.

Il Rettore v' interverrà per la parte morale.

ART. 82.

Questo Consiglio si riunirà almeno una volta al mese per discutere e migliorare il metodo dell' insegnamento, e per ristabilire l'orario e la durata delle lezioni.

CAPITOLO XXIII.

Classi di studio.

ART. 83.

L' anno scolastico della prima scuola militare è lo stesso che quello del Collegio Militare.

ART. 84.

In quanto al corso degli studj, gli alunni verranno divisi in quattro classi.

Prima classe per l' età di 9 anni ed un giorno fino a dodici anni cominciati.

Rudimenti di Grammatica italiana cogli esercizj corrispondenti.
Aritmetica pratica.
Leggere e scrivere.
Disegno di figura.
Calligrafia.
Grammatica italiana.
Elementi di storia patria.
Catechismo.

Seconda classe per l' età di 13 anni cominciati a quattordici cominciati.

Elementi di storia patria.
Aritmetica Teoretica.
Rudimenti di Grammatica italiana.
Geometria piana.
Disegno di figura.
Calligrafia.
Catechismo.

Terza classe per l' età da 15 anni cominciati a sedici anni cominciati.

Storia universale.
Grammatica italiana.
Aritmetica Teoretica.
Geometria piana.
Spiega della Bibbia, del Vangelo.

Quarta classe per l' età da 17 anni cominciati a 18 anni cominciati.

Eloquenza.
Storia universale.
Geografia elementare.
Regolamenti di piazza, di manovre, e di amministrazione militare; spiega della Bibbia, e del Vangelo.

A R T. 85.

Gli alunni si eserciteranno benanche al nuoto, al maneggio delle armi, a conoscerne i nomi, e l' uso de' pezzi: si abitueranno alle marce militari colla mucciglia, ed a tutti gli altri esercizj e pratiche che conducono a formare un buono ed istruito sotto-uffiziale.

CAPITOLO XXIV.

Polizia, e disciplina degli alunni.

A R T. 86.

Il vestiario degli alunni sarà di color bleu con mostre gialle, giusta il modello approvato da S. M.

Le regole prescritte per la polizia, e disciplina degli alunni del Collegio Militare, si adatteranno a quelle della prima scuola, avendosi però riguardo alla carriera che questi secondi intraprendono.

CAPITOLO XXV.

Commissione di esame pe' passaggi degli alunni da una classe all' altra.

ART. 87.

Per gli esami di passaggio da una classe all' altra, si formerà una commissione composta dall' Ispettore Presidente, dal Comandante e da Maestri tanto quelli che hanno insegnato lo scibile che espongono gli alunni, quanto gli altri Maestri che li devono ricevere nel nuovo anno scolastico.

ART. 88.

Questa commissione nell' esame de' passaggi dalla prima alla seconda classe verrà aumentata dal Comandante del Collegio, e dai Professori e Maestri dello stesso, che insegnano colà gli studj della terza classe.

CAPITOLO XXVI.

Commissione di esame per l' uscita degli alunni dalla prima scuola militare.

ART. 89.

Per l' uscita degli alunni dalla prima scuola militare dopo finito il corso degli studj, sarà stabilita una commissione di esame, composta dall' Ispettore come Presidente, dal comandante, da due Uffiziali superiori dell' armata, e da tre Maestri della scuola da prescegliersi dal Ministro della Guerra e Marina.

CAPITOLO XXVII.

Esame degli alunni pel passaggio da una classe all' altra.

ART. 90.

Nel mese di Ottobre gli alunni della prima scuola militare subiranno l' esame per gli studj fatti nello scorso anno scolastico, onde passarsi alla classe immediatamente superiore quelli che si troveranno di aver ben profittato. Se qualche allievo in questo esame non risulterà idoneo per la classe superiore, allora la commessione lo farà rimanere nella stessa sua classe, prescrivendogli un metodo particolare d' insegnamento, affinchè possa in seguito essere ammesso alle classi superiori; non richiedendosi per questi alunni, che devono passare sotto-uffiziali, lo stesso rigore, che per gli alunni del Collegio, i quali devono ascendere ad Uffiziali.

ART. 91.

Anno per anno quattro alunni della prima classe, che riusciranno i migliori nell' esame di passeggio alla seconda classe, passeranno di dritto a piazza franca nel collegio, o che sieno a pagamento, o a piazza franca nella prima scuola.

CAPITOLO XXVIII.

Esame per l' uscita degli alunni

ART. 92.

Nel mese di Ottobre gli alunni della prima scuola militare, che abbiano compito l'età di anni 18 saranno sottoposti ad un esame scrupoloso dell' applicazione, e condotta da essi tenuta durante la loro dimora nell' istituto. A seconda della classificazione di questo esame potranno proporsi per le piazze di sergenti, caporal-furiere, e caporali, e se al momento non si troveranno de' posti vuoti nei rispettivi corpi, vi passeranno da soldati, colla condizione espressa di dovervi ascendere alla prima vacanza.

In ogni caso dovranno servirvi otto anni.

ART. 93.

Se qualche alunno non si troverà meritevole del posto di sotto-uffiziale, allora sarà obbligato entrare da semplice soldato nell'armata dalla quale non potrà essere congedato se non dopo l' elasso di otto anni: beninteso, che a seconda del suo modo di servire potrà concorrere cogli altri soldati per gli ascensi a sotto-uffiziali.

SEZIONE IV.

Seconda Scuola militare.

CAPITOLO XXIX.

Composizione della seconda Scuola militare.

ART. 94.

La seconda scuola militare verrà stabilita in Monreale.
La sua composizione sarà la seguente :

1. Comandante, Uffiziale Superiore.
2. Capitani.
2. Tenenti.
2. Sotto-Tenenti.
1. Quartier-Mastro, Tenente o Sotto-Tenente.
1. Rettore.
1. Cappellano.

10.

Stato minore.

2. Guardaroba,	sotto-uffiziali.	De' Veterani o degl'Invalidi.
1. Custode	idem.	
1. Portinajo	idem.	
4. Prefetti	idem.	
4. Sotto-uffiziali per le Compagnie.		
2. Tamburi.		

14.

Maestri.

1. Di geometria piana ed aritmetica teoretica.
1. Di grammatica italiana cogli esercizj corrispondenti.
1. Di geografia elementare, e di elementi di Storia patria.
3. Di leggere e scrivere, di aritmetica pratica, e di rudimenti grammaticali.
1. Di disegno di figura.
2. Di calligrafia.

9.

Servienti.

1. Cuoco.
2. Ajutanti di cucina.
2. Facchini.

5.

Alunni.

70. A piazza franca.
10. A pagamento.

80.

A r t. 95.

Gli alunni indosseranno lo stesso uniforme, che quelli della prima scuola.

In quanto alla polizia, alla disciplina, ed alla istruzione militare, formeranno due Compagnie composte ognuna di

1. Capitano.
1. Tenente.
1. Sotto-Tenente.

3.

1. Sergente-maggiore.	
4. Sergenti.	Da prescegliersi fra gli alunni i più applicati, e di buona condotta.
1. Caporal-foriere.	
8. Caporali.	

Il resto degli alunni si distribuirà per età e per taglia.

A r t. 96.

Gl' Individui di Stato Maggiore, i Maestri, e gli alunni dovranno avere la nomina Regia.

Quelli di stato minore saranno destinati dal Ministro di Guerra e Marina.

Ed i servienti verranno nominati dall' Ispettore.

CAPITOLO XXX.

Doveri degl' individui addetti alla seconda scuola militare.

A r t. 97.

I doveri degl' individui addetti alla seconda scuola militare, saranno quelli stessi stabiliti rispettivamente per gl' individui della prima scuola, colla sola differenza, che il Quartier Mastro riunirà anche le funzioni del Conservatore.

Il Rettore, ed il Cappellano, oltre l' obbligo giornaliero della Messa alla mattina, e delle preci alla sera, dovranno benanche alternativamente fare la spiega del Catechismo ne' giorni stabiliti.

A R T. 98.

Per le confessioni degli alunni si adibiranno due Sacerdoti del paese, colla gratificazione annuale di ducati trentasei per ciascuno, a carico dell'Orfanotrofio militare.

TITOLO XXXI.

Averi degl' individui addetti alla seconda scuola militare.

A R T. 99.

Il Comandante goderà il soldo, il soprassoldo, e l'alloggio del suo grado nella fanteria di linea.

I Capitani, i Tenenti, i Sotto-Tenenti, ed il Quartier-Mastro percepiranno il soldo, il soprassoldo, e l'alloggio del loro grado nella fanteria di linea.

Il Rettore goderà ducati ventiquattro.

Il Cappellano ducati diciotto.

E ciascun Maestro avrà ducati quindici.

Questi averi e soldi mensuali si pagheranno dalla Tesoreria sulla prima classe dello Stato discusso della Guerra.

A R T. 100.

Gl' individui di stato minore, considerandosi come distaccati presso la seconda scuola, percepiranno gli averi del loro grado da' proprj Corpi di cui fanno parte.

A R T. 101.

Se nello stesso luogo ove sarà stabilita la seconda scuola esisterà benanche uno spedale militare, allora i Medici ed i Chirurgi dello stesso saranno per turno addetti alla scuola medesima, senza che questo servizio di poco momento dia loro dritto ad emolumento maggiore, o ad esenzione dall' ordinario servizio dello spedale. In caso contrario sarà adibito un solo Professore del paese, colla gratificazione mensuale di ducati dieci dai fondi della scuola; dovendo gli alunni essere curati o nell' ospizio civile del luogo, o nello spedale militare più vicino, nello stesso modo, che fanno le truppe acquartierate nel medesimo locale della scuola.

A R T. 102.

L' Orfanotrofio militare pagherà per ciascuno alunno a piazza franca ducati otto di trattamento mensuale, e ducati dieci di prima messa.

Le famiglie degli alunni a piazza pagata sborseranno all' Istituto lo stesso trattamento, e la stessa indennità di prima messa, colle condizioni espresse per gli alunni a pagamento del Collegio militare.

CAPITOLO XXXII.

Commissione di esame per l'ammissione degli alunni.

A R T. 103.

Sarà stabilita una commissione di esame per l' ammissione degli alunni nella seconda scuola militare.

Essa verrà composta dal Sotto-Ispettore Presidente, dal Comandante e da due Maestri da scegliersi dal Sotto-Ispettore.

Il Rettore v' interverrà per la parte morale.

A r t. 104.

L' esame d' ammissione avrà luogo dal primo al quindici Agosto dovendo gli alunni ammessi dopo l' esame trovarsi nell' Instituto per tutto il giorno 4 del mese di Novembre successivo.

CAPITOLO XXXIII.

Modo di ammissione degli alunni.

A r t. 105.

Per potersi ammettere gli alunni nella seconda scuola militare, si richieggono le stesse condizioni, che si sono stabilite per gli alunni della prima scuola militare.

CAPITOLO XXXIV.

Istruzione, polizia, e disciplina degli alunni.

A r t. 106.

Le discipline prescritte per la polizia interna, per la disciplina, per gli esercizj, e per l' Istruzione pratica militare degli alunni della prima scuola militare, saranno adottate per quelli della seconda scuola.

A r t. 107.

Il Consiglio d' istruzione sarà formato dal Sotto-Ispettore Presidente, e dal Comandante, da' Capitani delle Compagnie, e da' Maestri, uno de' quali per turno farà da Segretario.

Il Rettore v' interverrà per la parte morale.

Gli obblighi di questo consiglio d' istruzione sono gli stessi di quelli, che ha il Consiglio della prima scuola.

A r t. 108.

Gli alunni in quanto al corso degli studj ed alle istruzioni pratiche, saranno divisi in due classi. A quelli della prima classe, ed agli altri della seconda si daranno rispettivamente quegli stessi studj, ed insegnamenti prescritti per la prima, e per la seconda classe della prima scuola militare.

CAPITOLO XXXV.

Amministrazione.

A r t. 109.

La seconda scuola militare sarà amministrata colle stesse regole di ogni altro corpo dell' armata, e per le cure e responsabilità di un Consiglio di amministrazione composto dal

Comandante	Presidente.
Dal Capitano il più antico	Membri
Dal Tenente il più antico.	
Ed il Quartier-Mastro	Segretario.

A r t. 110.

Il Commessario di Guerra passerà mensualmente rivista alla seconda scuola, per la quale si faranno gli stessi fogli di chiamata, i certificati di esistenza, e gli aggiusti prescritti per la prima scuola

A r t. 111.

L' Orfanotrofio Militare pagherà mensualmente una gratificazione di Ducati tre ad ogni guardaroba, custode, portinajo, prefetto, e sotto-uffiziale addetto alle compagnie.

A r t. 112.

I ducati otto stabiliti per ciascuno alunno, si divideranno in cinque assegni, e si amministreranno nello stesso modo che quelli della prima scuola militare.

A r t. 113.

Sulla quota dell' assegno per ispese generali si pagheranno mensualmente.

Ducati sei al sotto-Ispettore per le spese di Officio.

Ducati dieci al professore di medicina, se sarà necessario.

E la mercede dovuta, co' modi prescritti per la prima scuola, al cuoco, all' ajutante di cucina, ed ai facchini.

CAPITOLO XXXVI.

Passaggio degli alunni alla prima scuolà militare.

A r t. 114.

Siccome la seconda scuola militare è una scuola preparatoria della prima, così terminato che avrà ciascuno alunno il decimo quarto anno di sua età, sia a piazza franca sia a pagamento, dovrà di dritto passare ad occupare le piazze franche della prima scuola militare ove

terminando gli studj, e proseguendo negli altri esercizj ed istruzioni militari sotto un metodo unico e comune a tutti gli alunni di detta prima scuola divideranno la sorte co' medesimi.

ART. 115.

Per questi passaggi si faranno benanche gli esami da un consiglio di esame di uscita, il quale sarà lo stesso che il consiglio d'istruzione, aumentato però da un Uffiziale superiore o da un Capitano di qualunque corpo.

Questo esame di uscita, o sia di passaggio alla prima scuola avrà luogo dal 1 al 15 settembre.

Nel corso della seconda quindicina di settembre il sotto-Ispettore invierà in Napoli gli alunni co' quadri dell' esame all' Ispettore, il quale, dopo di averli fatti riesaminare dalla commissione di esame destinata pe' passaggi da una classe all' altra della prima scuola militare, li farà incardinare nella stessa ove proseguiranno gli studj con quelle clausole che la commissione giudicherà convenienti.

L' approvo

Firmato — FERDINANDO

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.